

Se si fa riferimento al nuovo ordinamento dei lavori pubblici, si rileva che le informazioni — distinte per tipo di lavoro e categorie di opere — da riportare nel programma triennale riguardano le finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche ambientali, paesistico ed urbanistico territoriali, le relazioni con i piani di assetto territoriale o di settore, il grado di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione.

Consapevole della complessità della materia sotto il profilo metodologico ed operativo, l'Autorità si è avvalsa di un gruppo di lavoro, composto da docenti universitari esperti in discipline tecniche ed economiche, per predisporre una metodologia di determinazione dei costi standardizzati che coniugasse il rigore scientifico e la praticabilità operativa.

Attività
del gruppo
di lavoro

Come si è già riferito nella *Relazione 2000*, la proposta di metodo formulata per la classificazione delle opere e per la determinazione e l'uso dei costi standardizzati scaturisce dall'assunzione di alcuni principi, la cui mancata condivisione ne riduce notevolmente il significato. Gli assunti riguardano innanzitutto gli obiettivi ed il prevedibile impiego operativo, ma anche l'effettiva possibilità di sviluppo e di assunzione del metodo.

Nella proposta è stato ipotizzato che la verifica di congruità venga limitata ad una valutazione di corretta valorizzazione economica delle quantità fisiche da realizzare, con possibilità di entrare nel merito della corrispondenza tra fabbisogno rilevato e intervento programmato solo laddove siano acquisibili informazioni congruenti con tale obiettivo.

Le motivazioni a sostegno di tale orientamento sono molteplici e sintetizzabili nei seguenti punti:

- la determinazione dei costi standardizzati dovrebbe implicare — per quanto si è detto — lo sviluppo di una metodologia di acquisizione e di elaborazione dati il più possibile priva di rischi di insuccesso;
- il valore da attribuire ai costi standardizzati, anche se determinabile in maniera scientifica, andrebbe comunque rapportato a rilevazioni e comparazioni sui valori di mercato. È pertanto necessario che dai dati trasmessi all'Osservatorio relativamente ai prezzi a base d'asta, ai prezzi a

consuntivo e a quant'altro attendibilmente acquisibile, sia possibile estrapolare, con automatismo, tutti gli indicatori che confluiranno nella struttura e nell'articolazione dei costi standardizzati.

Percorso
metodologico

Il progetto per la determinazione dei costi standardizzati predisposto su questa base individua un percorso operativo con riferimento ai seguenti passaggi.

1. Ricognizione sui riferimenti normativi nazionali ed internazionali, per verificare l'esistenza di normativa tecnica e le eventuali conseguenti prescrizioni di cui tenere conto nelle fasi successive, in particolare per le opere di cui al successivo punto 2.
2. Definizione di una classificazione delle opere civili per un adeguato numero di gruppi omogenei, con numerosità interna statisticamente significativa (almeno per costruire medie e coefficienti di variazione attendibili). Il prodotto consiste nella redazione di un elenco di opere, realizzato sulla base di criteri opportunamente definiti in modo di consentire diversi livelli di dettaglio e successiva ricomposizione di opere tra loro coerenti, anche sulla base dei dati EUROSTAT.
3. Definizione dei criteri di rilevazione dei costi per i diversi tipi di lavoro e per le diverse categorie di opere, utilizzando i dati di stazioni appaltanti aventi competenze tipiche (ad esempio: Anas). Si tratta della costruzione di campioni rappresentativi all'interno di ciascuno dei gruppi definiti al punto 2. La rilevazione deve rispettare le differenziazioni delle specifiche caratteristiche tecnologiche, territoriali e dimensionali, pervenendo a matrici di rilevazione per gruppi omogenei (righe: le opere; colonne: le variabili). A questo scopo sono state condotte indagini *ad hoc* e simulazioni su serie storiche di dati disponibili a livello di singole aree territoriali omogenee per ciascuna delle tipologie individuate.
4. Definizione di metodi di misurazione delle differenze di costo e relativa 'spiegazione', sulla base di variabili che indicano le specificità degli interventi e il contesto socio-economico in cui sono programmati (ciò può richiedere anche il reperimento di dati *extra operam*, quali indicatori di condizioni economiche dell'area interessata, prezzi e disponibilità dei fattori

- produttivi). Sono state svolte a questo scopo idonee analisi di mercato, *test* e verifiche di attendibilità attraverso adeguati strumenti econometrici.
5. Misurazione della variabilità dei costi unitari all'interno di ciascun gruppo (e tra gruppi) e successiva analisi delle motivazioni 'legittime' da riconoscere in sede di definizione degli *standard*, in modo che le cause residuali non saranno riconoscibili in quanto presumibilmente originate da inefficienze varie. Anche in questo caso si sono svolte analisi e verifiche di attendibilità/stabilità dei risultati attraverso adeguati modelli econometrici.
 6. Indicazione degli elementi costitutivi dell'unità caratteristica tipo per ciascuna tipologia di opere, da ottenere o attraverso il metodo della regressione econometrica o attraverso la ricostruzione puntuale delle sue componenti fondamentali o, ancora, utilizzando elaborati progettuali 'tipo'.
 7. Definizione di un modello di auto-aggiornamento dei dati insieme alle specifiche procedure di revisione.

Al fine di rendere efficace l'avanzamento del programma, sono state svolte esemplificazioni utilizzando i dati disponibili sulla base dell'attuale sistema informativo, anche allo scopo di implementare e perfezionare l'insieme dei dati da reperire mediante l'apporto di miglioramenti nella rilevazione e nel trattamento delle informazioni.

Stato
di avanzamento

Il programma di lavoro ha previsto la seguente scelta iniziale di categorie di opere significative relativamente a più tipi di lavoro:

- strade statali, autostrade e ferrovie;
- edilizia residenziale pubblica;
- edilizia sanitaria;
- scuole di competenza provinciale;
- scuole di competenza comunale;
- strade provinciali;
- un'opera edilizia significativa da restaurare;
- un'opera edilizia significativa da ristrutturare;
- acquedotti;
- fognature.

Ad oggi, sono state effettuate simulazioni di costi standardizzati su casi significativi, utilizzabili come prime indicazioni da verificare anche all'esterno. Le simulazioni hanno riguardato i seguenti settori: strade, edilizia sanitaria, edilizia residenziale pubblica⁷.

Sono in fase di sperimentazione anche i settori: edilizia scolastica, acquedotti e fognature, opere di restauro e ristrutturazione.

Le relazioni già prodotte hanno riguardato:

- il modello di elaborazione dei dati raccolti per la quantificazione dei costi standardizzati al variare di specifiche situazioni contestuali;
- lo schema dettagliato dei dati da rilevare — in forma generalizzata e su casi campione — per garantire significatività ai risultati ottenuti;
- le modalità e le tecniche più idonee per l'effettuazione delle rilevazioni;
- la descrizione delle modalità d'impiego degli indicatori di costo;
- alcune semplificazioni pratiche atte ad evidenziare l'efficacia e l'operabilità del metodo proposto;
- studi finalizzati a mettere a punto i fattori di correzione.

Svolta una ricognizione sui riferimenti normativi nazionali ed internazionali, e a seguito di un'accurata analisi delle codificazioni EUROSTAT, è stata assunta la classificazione adottata in ambito CUP (Codice Unico di Progetto) del Gruppo di lavoro di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 2000, in raccordo con il sistema SEC-NACE, partendo dal cosiddetto terzo livello di aggregazione e dalle unità di rilevazione attualmente utilizzate per la raccolta dei dati.

Per quanto attiene alle normative tecniche, si è fatto riferimento al sistema di controllo dei lavori pubblici francese, alle esperienze anglosassoni e a quelle nord americane e si è ritenuto necessario esaminare, oltre alle fonti istituzionali, quelle degli operatori che agiscono direttamente sul mercato.

Successivamente sono stati definiti i criteri di raccolta dei dati per alcune categorie di opere, individuando un metodo di rilevazione unitario, costituito da schede a campione di opere puntuali e a rete, e sono state af-

⁷ Vedi riquadro di approfondimento.

frontate le problematiche relative ai metodi di misurazione (anche con riferimento ad ambiti funzionali omogenei) e all'individuazione dei parametri che concorrono alla determinazione dei fattori di correzione del costo standardizzato per tipo di lavoro e categoria di opere.

I risultati delle prime elaborazioni su campione

A seguito delle elaborazioni svolte nella prima fase della ricerca, sulla base della metodologia sviluppata, è stato possibile dedurre, a titolo indicativo, alcuni valori di costo per le categorie strade, edilizia sanitaria, edilizia residenziale pubblica. Tali valori potranno assumere rilevanza scientifica solo a seguito dell'analisi statistica di un campione significativo di opere omogenee, cioè a seguito dell'entrata a regime del sistema di rivelazione dei dati gestito dall'Osservatorio dei lavori pubblici. Pertanto, a solo titolo di esempio, sono di seguito riportati alcuni dei risultati elaborati.

Strade

Tipo di strada: strada con due corsie per carreggiata con corsia di emergenza per carreggiata, larghezza m 47.70, in condizioni endogene ed esogene ordinarie (tutti i fattori di correzione $f_i=1$).

Costo di costruzione per metro lineare di carreggiata

AFO 1 (trincea / rilevato)	€ 3.107,04 / m
AFO 2 (galleria).....	€ 86.222,48 / m
AFO 3 (viadotto).....	€ 36.952,50 / m

La sigla AFO sta per ambito funzionale omogeneo.

Edilizia residenziale pubblica

Costo di costruzione e di realizzazione per metro quadro

	Costruzione	Realizzazione
Valore medio nazionale.....	€ 503,11 /mq	€ 690,86 /mq

Si consideri che il valore indicato è una media che cela differenze dovute a:

- l'area geografica;
- la tipologia edilizia (a torre, a blocco, a gradoni);
- la tecnologia costruttiva (tradizionale, tradizionale evoluta, industriale, prefabbricata);
- la superficie dell'alloggio;
- gli effetti di scala.

Edilizia sanitaria / ospedali

Costo di costruzione di un ospedale per posto letto (esclusi i costi per arredi ed attrezzature)

	Minimo	Medio	Massimo
Posto letto ospedaliero.....	€ 66.533	€ 94.210	€ 141.871

Occorre considerare che la variabilità del valore dipende, fra l'altro, dalla differente incidenza sulla superficie totale che hanno le diverse aree funzionali omogenee (AFO) in cui è disaggregabile un ospedale (degenza, sale operatorie, unità diagnostiche, ambulatori, ecc.). L'elaborazione su campione ha consentito di rilevare anche il costo di singole aree in cui si articola un ospedale. Ad esempio:

Costo di costruzione di una sala operatoria di 200 mq (esclusi i costi per arredi ed attrezzature)

	Minimo	Medio	Massimo
Sala operatoria.....	€ 230.936	€ 263.792	€ 284.479

È stata predisposta una scheda di rilevazione dei dati relativamente a progetti di opere realizzate, da esaminare presso enti pubblici o ministeri, individuati e contattati dall'Osservatorio dei lavori pubblici per ciascuna delle tre categorie di opere inizialmente sottoposte a studio: edilizia ospedaliera, opere a rete, edilizia residenziale.

In seguito, è stata elaborata una scheda-tipo armonizzata per le diverse categorie di opere, che tiene conto sia del sistema di rilevazione dei dati 'ad albero' — basato sulla progressiva disaggregazione dei dati — sia dei parametri che concorrono alla formazione dei fattori di correzione esogeni ed endogeni.

Una volta controllata la scheda-tipo per la rilevazione dei dati, si è proceduto ad informatizzarla, allo scopo di costituire un *data base* implementabile nel corso del tempo. È stata così effettuata l'analisi dello schema concettuale (entità-relazioni) della banca dati di raccolta delle informazioni.

È stato messo a punto e collaudato un metodo che consente di giungere alla determinazione di costi standardizzati tramite valori sempre più prossimi a quelli che dovranno costituire la base per svolgere l'attività di vigilanza, man mano che affluiranno nuovi dati.

Grazie alle caratteristiche di generalità del metodo adottato e sulla base dei casi di studio già affrontati, l'Autorità è in grado di dare risposta in breve tempo a casi reali per opere anche diverse da quelle ad oggi affrontate. Il riferimento ad ambiti funzionali omogenei di volta in volta definibili consente, infatti, di operare anche senza avere affrontato gli innumerevoli casi che si potranno presentare e fa sì che qualsiasi pubblica amministrazione possa giungere a quantificare le risorse economiche necessarie per ogni tipo di intervento sul territorio, sulla base dei servizi che esso deve rendere o delle funzioni che le relative opere dovranno svolgere. Il metodo consente inoltre di mettere a punto un *software* che renderà possibile, man mano che giungeranno nuovi dati, un sempre maggiore grado di approssimazione nella determinazione dei costi standardizzati.

Con il lavoro fin qui svolto, l'Autorità è in grado di fornire un utile supporto conoscitivo alle stazioni appaltanti per la fase della programma-

zione nonché uno strumento operativo agile ed efficace quale il *software* già richiamato. L'approfondimento in corso, che non può non vedere il coinvolgimento delle istituzioni regionali e locali, consentirà progressivamente un miglioramento qualitativo dei parametri quantitativi formulati, contribuendo, così, a supportare adeguatamente le decisioni di spesa e ad estendere la metodologia alle categorie di opere individuate nel piano di lavoro prima richiamato.

Capitolo 9

Gli interventi di regolazione e gli atti di segnalazione

Nell'anno 2001 è proseguita l'attività di regolazione dell'Autorità: sono stati emanati 2 atti di regolazione e 22 determinazioni. Questi atti, offrendo soluzioni ai casi di carattere generale segnalati all'Autorità, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, come disposto dall'articolo 3 del DPR n. 554/99¹.

Di seguito si illustrano i tratti essenziali dei suddetti atti².

Appalti di forniture e appalti di lavori

Con questo atto di regolazione, emanato il 31 gennaio 2001 a seguito di una segnalazione dell'Associazione nazionale costruttori di impianti (Assistal), è stata affrontata la problematica relativa all'applicabilità, in un bando di gara, della normativa concernente gli appalti pubblici di fornitura in luogo di quella relativa agli appalti di lavori, quest'ultima invece aderente al contenuto del bando stesso. L'Autorità ha chiarito che dall'articolo 1, comma 2, della legge quadro discende l'obbligo di stabilire di volta in volta, in via preliminare, se oggetto del contratto sia un lavoro ovvero una fornitura con posa in opera. Ove si tratti di un lavoro, inteso come realizzazione di un nuovo bene, non ha rilievo la verifica della circostanza che il costo della prestazione lavorativa incida in misura maggiore o minore del 50%, verifica volta ad individuare la disposizione che si rende applicabile al caso di specie. La verifica è invece necessaria quando l'oggetto del contratto sia diverso da un lavoro, tenendo conto che la prestazione lavorativa da valutare per stabilirne l'incidenza è soltanto quella svolta in cantiere e che ne resta pertanto esclusa quella che si è resa necessaria ai fini della produzione del bene posato in opera. Nel caso in esame, si tratta di contratto implicante, oltre alla fornitura di impianti, anche prestazioni di lavoro che ineriscono ad

Atti
di regolazione...

... appalti
di forniture
e appalti
di lavori ...

¹ Per le segnalazioni/esposti e i quesiti che hanno dato origine ad interventi regolatori, vedi Capitolo 5.

² I testi sono riportati nel Volume II, Sezione IV.

un'opera di ingegneria civile con i necessari adattamenti della stessa. L'Autorità ha ritenuto che, ai fini dell'individuazione della normativa applicabile, occorre sempre far riferimento al criterio basato sulla valutazione della prevalenza funzionale delle rispettive prestazioni. Conclusivamente, quando opere e impianti vanno inseriti in un organismo di ingegneria civile, commerciale, industriale ecc., non è consentito dare rilievo alle forniture, anche se di valore superiore al 50%. Ciò in quanto in ogni appalto di lavori vi è una componente, talora economicamente prevalente, di forniture, ma detto appalto non muta natura quando l'opera si realizza o si modifica per consentire un'attività che costituisce finalità dell'iniziativa della pubblica amministrazione. Viceversa, nei casi di forniture e lavori congiuntamente presenti in un contratto finalizzato alla fornitura — in cui i lavori acquistano la funzione di componente accessoria — è applicabile la disciplina dei contratti di fornitura, con il correttivo dato dalla regola suddetta, secondo la quale nei casi di incidenza percentuale maggioritaria della componente lavoro, pur trattandosi di forniture, si applicano le norme sull'esecuzione di lavori pubblici.

Precisazioni funzionali ad eliminare le remore alla piena operatività del sistema della finanza di progetto.

*... project
financing*

Con l'atto di regolazione in questione, l'Autorità ha affrontato le problematiche concernenti l'istituto del *project financing*, al fine di individuare l'esistenza o meno di cause di remora alla diffusione di questo sistema di realizzazione di opere pubbliche. Il Consiglio ha deliberato in ordine all'opportunità di tenere separate le attività di asseverazione e di finanziamento e in ordine alla natura giuridica dell'asseverazione stessa, ponendone in rilievo — già con l'atto di regolazione n. 34/2000 — la rilevanza pubblicistica, da intendersi in relazione all'importanza che l'attività dell'istituto di credito riveste per l'operato della pubblica amministrazione. È da escludere, invero, che questa attività determini un rapporto diretto tra amministrazione pubblica e sistema bancario, in quanto l'amministrazione utilizza, per una propria autonoma valutazione, le risultanze di un'attività di diritto privato posta in essere dalle banche, che non per questo muta il proprio carattere privatistico originario. La rilevanza pubblicistica, pertanto, riguarda

il fatto che l'asseverazione e le relative attestazioni rese da un soggetto privato nei confronti di altro soggetto privato costituiscono elemento necessario perché da parte della pubblica amministrazione possa ritenersi ammissibile una procedura di finanza di progetto. È inoltre da precisare che con il riferimento — già contenuto nell'atto di regolazione n. 34/2000 — agli elementi che formano oggetto dell'attività di asseverazione, quali indicati nell'articolo 85 del DPR n. 554/99 come elementi che vengono posti nel bando di gara quale base su cui valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa e che, peraltro, non hanno carattere tassativo, si sono voluti indicare tutti gli aspetti che possono formare oggetto di valutazione in progetti in cui gli stessi necessitino di una valutazione economico-finanziaria. Resta infine da precisare che è consentita la presentazione dell'offerta da parte del soggetto privato promotore anche priva dell'asseverazione, purché quest'ultima, già richiesta, venga prodotta in tempo utile per consentire la valutazione complessiva da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 37 della legge quadro.

Gli atti di determinazione hanno riguardato materie diverse.

Determinazioni ...

Determinazione in data 11 gennaio 2001, n. 1/2001, in tema di profili interpretativi in materia di varianti – articolo 25 della legge quadro e articolo 134 del regolamento di attuazione.

... varianti ...

Con tale determinazione il Consiglio dell'Autorità ha affrontato alcune questioni interpretative in materia di varianti, alla luce delle norme di cui all'articolo 25 della legge quadro e all'articolo 134 del regolamento di attuazione. La legge quadro ha adottato un'impostazione fondata sul divieto di ammissione di varianti ed ha circoscritto all'articolo 25, in maniera tassativa, le ipotesi di ricorso ad esse. La variante deve avere carattere accessorio rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita, altrimenti si è in presenza non di una modificazione del progetto ma di un nuovo contratto. Il regime di ammissione delle varianti è di natura autorizzatorio.

Al riguardo, l'articolo 134 stabilisce, da un lato, la preventiva approvazione della stazione appaltante o del responsabile del procedimento (co. 1, 9, 10)

e, dall'altro, la regolare autorizzazione delle variazioni o addizioni al progetto (co. 11).

Pertanto, le varianti in corso d'opera sono disposte dal direttore dei lavori, solo in quanto siano state autorizzate dall'organo decisionale della stazione appaltante, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato ovvero dal responsabile del procedimento negli altri casi e sempre che non alterino la sostanza del progetto.

Determinazioni in tema di oneri di sicurezza.

... oneri
di sicurezza ...

La tematica degli oneri di sicurezza è stata affrontata dall'Autorità con le determinazioni del 10 gennaio 2001, n. 2/2001 e del 29 marzo 2001, n. 11/2001.

Con la prima determinazione l'Autorità ha chiarito le modalità con cui è possibile effettuare la stima delle spese complessive di sicurezza, precisando che gli oneri della sicurezza esposti nei bandi di gara non sono comprensivi né dell'IVA né degli utili.

Con la seconda determinazione, l'Autorità ha affrontato alcune questioni interpretative in ordine all'applicazione dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni.

In particolare, l'Autorità ha precisato che l'ipotesi configurata nell'inciso «nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese», di cui all'articolo 3, comma 3, del d.lgs 14 giugno 1996 n. 494 (riproduttivo dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva comunitaria 92/57/CEE), ricorre in ogni caso in cui i lavori appaltati vengano eseguiti da più realtà imprenditoriali operanti anche non contestualmente e, facendo riferimento alla sostanzialità della nozione di impresa, ha escluso che il lavoratore autonomo possa essere conteggiato nel numero delle imprese presenti in cantiere.

L'Autorità ha ritenuto, inoltre, che il disposto dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo, disciplinando la nomina di un coordinatore per l'esecuzione in corso d'opera — ovvero successivamente all'affidamento dei lavori ad una sola impresa — faccia riferimento, oltre che all'ipotesi del subappalto, ad ogni altro caso in cui nel corso della realizzazione dei

lavori intervenga altra impresa che si aggiunga a quella inizialmente affidataria, con la precisazione che, sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici, è da intendersi come fisiologica la presenza di più imprese in cantiere. L'Autorità ha inoltre preso in esame la questione della decorrenza giuridica dell'obbligo di redigere il piano di sicurezza e si è pronunciata nel senso che il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 debba trovare applicazione anche nel caso in cui vi sia stato affidamento di incarico di progettazione prima del 24 marzo 1997 e sempre che sia intervenuta alla data del 18 aprile 2000 l'approvazione del progetto esecutivo. Diversamente, nell'ipotesi in cui a tale ultima data non sia intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo, troverà applicazione la normativa vigente alla data di affidamento dell'incarico di progettazione.

Determinazione del 24 gennaio 2001, n. 3/2001, in tema di applicabilità dei principi di cui all'articolo 30, comma 2 bis, legge n. 109/94 in materia di polizze assicurative stipulate per garantire l'esatto adempimento da parte dell'esecutore dei lavori in assenza dello schema tipo da approvarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici e di quello dell'industria.

... polizze
assicurative ...

Con tale atto si è posta la questione se, in attesa dell'approvazione degli schemi-tipo di cui all'articolo 107 del DPR n. 554/99 e all'articolo 9, comma 59, della l. n. 415/98, ai quali si devono conformare le polizze concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie previste dall'articolo 30 della l. n. 109/94, i contratti di assicurazione fidejussoria stipulati nell'ambito del settore dei lavori pubblici rimangano vincolati o meno all'assetto contrattuale così come definito dalle parti. L'Autorità ha precisato che, al fine di evitare ogni inconveniente, durante il periodo transitorio le stazioni appaltanti devono richiedere nei bandi di gara o nelle lettere di invito che le polizze contengano la clausola di cui all'articolo 30, comma 2 bis, della legge n. 109/94.

Determinazione del 31 gennaio 2001, n. 4/2001, in tema di progettazione dell'opera pubblica con particolare riferimento ai contenuti del progetto esecutivo (articolo 16, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni).

... progetto
esecutivo ...

Tale determinazione trae origine dalla segnalazione di un'impresa che lamentava presunte irregolarità nella compilazione del progetto esecutivo posto a base della gara per il completamento dei lavori del nuovo Auditorium che il Comune di Roma ha in corso di realizzazione. La questione ruota sostanzialmente intorno al concetto di 'cantierabilità' e, quindi, alla definizione di progetto esecutivo e alla connessa tematica relativa all'ampiezza dei compiti dell'appaltatore che, nella fase esecutiva, deve tradurre gli elaborati tecnici progettuali conservando la sua qualità imprenditoriale di soggetto che con gestione a proprio rischio organizza in autonomia i fattori produttivi. L'Autorità ha ritenuto che la 'cantierizzazione' costituisca l'insieme di quelle attività e relativi documenti (piani operativi, piani di approvvigionamento, calcoli e grafici delle opere provvisori) che l'articolo 35 del DPR n. 554/99 non prevede facciano parte del progetto esecutivo.

... applicabilità
art. 88 DPR
n. 554/99 ...

Determinazione del 21 febbraio 2001, n. 9/2001, *in tema di ambito oggettivo di applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 88 del DPR n. 554/99.*

Con tale atto l'Autorità ha ritenuto che nell'ambito di applicazione dell'articolo 88 del DPR n. 554/99 non sono da comprendere i lavori di manutenzione forestale in amministrazione diretta, qualora abbiano ad oggetto interventi che facciano rimanere salve le situazioni naturali e non siano configurabili come opere di edilizia. Sono, invece, soggetti alle regole suddette i lavori in ambito forestale che comprendano opere necessarie per l'eliminazione del dissesto idrogeologico e per la sistemazione agraria e che costituiscano opere di ingegneria naturalistica in senso proprio. In tema di regole relative all'esecuzione dei lavori in economia, alle regioni è lasciato spazio per l'esercizio dell'autonomia normativa.

... responsabile
del
procedimento ...

Determinazione del 23 febbraio 2001, n. 10/2001, *relativa a problemi in materia di responsabile del procedimento.*

Con tale determinazione il Consiglio dell'Autorità ha esaminato alcuni problemi interpretativi ed applicativi in relazione alle norme della legge quadro e del regolamento che disciplinano la figura del responsabile

del procedimento. In particolare, l'Autorità ha ritenuto opportuno intervenire sulla problematica relativa all'individuazione dei soggetti tenuti alla nomina del responsabile del procedimento unicamente in quelli elencati nell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 109/94 e si è altresì pronunciata su casi particolari in cui il regolamento prevede eccezioni rispetto alle prescrizioni ordinarie in materia, in relazione all'importo dei lavori da affidare ed al numero di abitanti dei comuni che devono procedere ad affidamenti. L'Autorità ha inoltre ritenuto che l'incarico di responsabile unico del procedimento possa essere attribuito ai geometri, in considerazione della competenza e delle capacità degli appartenenti a questa figura professionale anche se, per la realizzazione di opere particolarmente complesse, sembra opportuno l'affidamento dell'incarico a soggetti in possesso di titolo di studio commisurato alla tipologia degli interventi da effettuare. L'Autorità si è pronunciata in merito alle competenze del responsabile del procedimento, in merito alla possibilità di una sua sostituzione in corso di procedimento ed all'eventuale nomina di sub-responsabili nonché in merito all'identificazione dell'organo competente alla nomina ed al momento in cui la stazione appaltante dovrà procedervi e alla possibilità per il responsabile di chiedere all'amministrazione una copertura assicurativa.

Determinazione del 22 maggio 2001, n. 12/2001, in tema di aspetti problematici della fornitura e posa in opera

*... fornitura
e posa in opera ...*

Con tale determinazione l'Autorità ha affrontato alcuni aspetti problematici inerenti alla tematica della fornitura e della posa in opera, riguardo alla quale il comma 12 dell'articolo 18 della legge n. 55/90 stabilisce le condizioni in base alle quali devono intendersi subappalti di lavori e, pertanto, sottoposti alle altre disposizioni del suddetto articolo 18, i subaffidamenti delle attività diverse da quelle che costituiscono lavori. L'Autorità ha inoltre ritenuto: a) la specificazione contenuta nell'articolo 141, comma 5, del DPR n. 554/99 si riferisce esclusivamente alle prestazioni assimilabili ai lavori che rientrano nella categoria prevalente; b) le attività riportate nelle categorie di cui all'allegato A al DPR n. 34/2000, qualunque sia la relativa specificazione contenuta nella declaratoria, sono da ritenersi lavori; c) le

parti degli interventi costituite da forniture con posa in opera, qualora non rientranti in una delle categorie generali o specializzate di cui all'allegato A al DPR n. 34/2000 vanno considerate facenti parte della categoria prevalente.

... barriere
di sicurezza...

Determinazione del 24 maggio 2001, n. 13/2001, *in tema di appalti per opere protettive di sicurezza stradale (barriere stradali di sicurezza)*.

Con riferimento al settore degli appalti finalizzati all'impiego di barriere di sicurezza stradale ed ai fenomeni di turbative delle gare riguardanti tali tipi di opere, l'Autorità ha ritenuto che la normativa in tema di barriere abbia trovato solo parziale e limitata applicazione, con effetti distorsivi della concorrenza. Conseguentemente, è necessario definire chiari ed univoci criteri che consentano l'obiettiva e pronta esecuzione delle prove di *crash*. Idonea, al fine di assicurare autonomia ed indipendenza dei centri di prova per barriere di sicurezza stradale, potrebbe essere, a parere dell'Autorità, la costituzione di un centro prove avente autonoma soggettività giuridica che ne assicuri la trasparenza e consenta la verifica dell'attività svolta, con la partecipazione azionaria — al fine di garantire l'obiettività di comportamento — dei vari operatori del settore e con la supervisione tecnica dell'Ispettorato generale per la circolazione sicurezza stradale.

... associazioni
temporanee
di imprese...

Determinazione del 18 luglio 2001, n. 15/2001, *in tema di problemi inerenti alla partecipazione alle gare di appalto delle associazioni temporanee di imprese*.

Con tale determinazione l'Autorità ha affrontato alcuni problemi inerenti alla partecipazione alle gare di appalto delle associazioni temporanee di imprese. In merito al divieto di modificazione della composizione delle associazioni temporanee di imprese rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, l'Autorità ha ritenuto che una deroga a tale divieto sia possibile solo in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante e, qualora la mandataria o la mandante sia un'impresa individuale, anche in caso di morte, interdizione, inabilitazione del suo titolare. L'Autorità si è inoltre pronunciata in merito all'interpretazione dell'articolo 13, comma 7, della legge n. 109/94 ed ha e-

saminato alcune questioni concernenti la sussistenza del divieto di affidamento in subappalto in relazione alla diversa indicazione delle categorie nel bando di gara. Sono state altresì esaminate dall'Autorità alcune questioni relative all'interpretazione dell'articolo 95, comma 2, del DPR n. 554/99 ed in particolare al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi minimi previsti dalla legge da parte dell'impresa mandante e dell'impresa mandataria. Con la stessa determinazione l'Autorità ha affrontato la problematica relativa alla qualificazione delle associazioni temporanee di imprese (orizzontali e verticali) nella vigenza del regime transitorio stabilito dagli articoli 31 e 32 del DPR n. 34/2000, precisando che nella fase transitoria le modalità di dimostrazione dei prescritti requisiti dipendono dall'importo delle lavorazioni cui essi si riferiscono e che le mandatarie e le mandanti, qualora assumano l'esecuzione di lavorazioni di importo inferiore a 5 milioni di DSP, possono dimostrare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi mediante l'attestazione da parte di una S.O.A. oppure con le modalità previste dal DPR n. 34/2000. La problematica della qualificazione è stata esaminata anche con riguardo ai requisiti dei subappaltatori ed è stata definita nel senso che non esiste uno specifico divieto per un'associazione temporanea di imprese di assumere un subappalto.

Determinazione del 5 dicembre 2001, n. 16-23/2001, *in tema di requisiti per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione di lavori pubblici.*

... requisiti
per partecipare
alle gare ...

Con tale determinazione l'Autorità ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 75 del DPR n. 554/99 e successive modificazioni.

Determinazione del 26 luglio 2001, n. 17/2001, *in tema di ammissibilità di aggiudicazione della gara in presenza di un'unica offerta valida.*

... aggiudicazione
in presenza
di una sola
offerta valida...

Tale determinazione fornisce un'interpretazione in merito al contenuto della disposizione di cui all'articolo 76, comma 2, del DPR n. 554/99 e precisa che l'istituto dell'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida è tuttora regolato dall'articolo 69 del RD n. 827/1924, limitatamente alle procedure avviate originariamente per pubblico incanto o per licitazione